

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;

VISTO il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;

VISTO il D.D.G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio;

VISTA la L. R. 01/09/1997 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*";

VISTO in particolare l'art. 25 della predetta Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 25 della L. R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. A. n. 897 del 12/07/2006 di costituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Pulce" sita in agro del Comune di Ragusa, per una superficie di Ha 792.75.75;

VISTO il D. A. n. 1185 del 14/06/2007, con il quale è stata ampliata la superficie della citata azienda per effetto del quale la superficie, è pari ad Ha 965.57.56;

VISTO il D. R. S. n. 1083 15/9/2016 di rinnovo con modifiche, riguardanti la superficie, per effetto del quale la superficie, è pari a complessivi Ha 980.00.00

VISTA la richiesta di ristrutturazione ed ampliamento della superficie della predetta azienda faunistico venatoria, presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa dal sig. Guastella Giuseppe, nato a Scicli (RG), il 21/11/1948, nella qualità di titolare concessionario responsabile della stessa azienda faunistico-venatoria, assunta al protocollo del Servizio per il Territorio di Ragusa il 17/4/2019 al n. 2370;

VISTA la nota del citato Servizio per il Territorio di Ragusa n. prot. 2661 del 09/05/2019 che contiene anche il parere favorevole alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Pulce";

VISTA la documentazione che costituisce il fascicolo della citata azienda faunistico venatoria dalla quale si evince, tra l'altro che, il territorio è caratterizzato dalla notevole presenza, di Coturnice di Sicilia (*Alectoris greca whitakeri*), specie che all'interno dell'azienda è oggetto di particolare attenzione e tutela;

CONSIDERATO che i terreni oggetto dell'ampliamento, pari ad Ha 37.52.50, sia dal punto di vista faunistico sia dal punto di vista floristico sia per quanto riguarda natura e giacitura, sono simili al resto dell'azienda;

PRESO atto, come risulta dalla documentazione presentata a corredo della richiesta sopra citata dalla quale si evince, che la superficie dell'azienda faunistico venatoria, considerata la ristrutturazione e l'ampliamento richiesto sarà pari ad Ha 994.99.39;

VISTA la perizia stragiudiziale a firma del tecnico di parte, dott. agr. Fabio Cataldi, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Modica in data 16/04/2019 con la quale, viene attestato che i terreni posti a base dell'Azienda Faunistico Venatoria "Pulce" ricadono in zona "Agricola E/5", secondo le previsioni del vigente piano regolatore generale del Comune di Ragusa e non ricadono in zone sottoposte a vincoli quali S.I.C. e Z.P.S.;

VISTA l'autocertificazione sottoscritta dal sig. Guastella Giuseppe, come sopra generalizzato, dalla quale si rileva, tra l'altro, che nei confronti dello stesso non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. ed int.;

RITENUTO di dovere accogliere la richiesta di, ristrutturazione ed ampliamento dell'azienda faunistico venatoria "Pulce" sita in agro del comune di Ragusa;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 art. 68:

· D E C R E T A

ART. 1) In conformità alle premesse è modificata la superficie, dell'azienda faunistico-venatoria "Pulce" sita in agro del Comune di Ragusa che, per effetto del presente decreto, è estesa complessivamente **Ha 994.99.39**.

ART. 2) l'azienda faunistico-venatoria "Pulce" sita in agro del Comune di Ragusa, alla luce delle presenti modifiche è costituita dai seguenti terreni:

COMUNE DI RAGUSA:

Foglio di mappa n. 211 p.lle: 30, 18, 233, 82, 89, 45, 97, 110, 98, 86, 93, 46, 73;

Foglio di mappa n. 212 p.lle: 10, 9, 8, 11, 15, 16, 17, 3, 19, 36;

Foglio di mappa n. 231 p.lle: 26, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 101, 83, 86, 95, 96, 105, 9, 98, 100, 48, 14, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 13, 15, 17, 18, 33, 20, 47, 93, 97, 131;

Foglio di mappa n. 232 p.lle: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15;

Foglio di mappa n. 233 p.lle: 1, 2, 66;

Foglio di mappa n. 234 p.lle: 34;

Foglio di mappa n. 235 p.lle: 1, 6, 7, 8, 28, 29;

Foglio di mappa n. 240 p.lle: 56, 68, 122, 50, 65, 59, 47, 6, 49, 45, 48, 53, 54, 66, 67, 86, 87, 153, 170, 172, 174, 51, 91, 62, 82, 83, 109, 140, 8, 63, 95, 96, 98, 5, 57, 75, 76, 97, 52, 55;

Foglio di mappa n. 241 p.lle: 3, 12, 56, 58, 103, 142, 143, 64, 65, 53, 54, 19, 26, 32, 34, 38, 49, 112, 114, 124, 51, 150, 48, 144, 145, 59, 10, 125, 131, 132, 148, 6, 7, 43, 45, 47, 95, 99, 100, 101, 102, 70, 71, 42, 60, 15, 85, 29, 40, 86, 80, 82, 13, 18, 16, 31, 52, 84, 17, 27, 33, 36, 39, 61, 41, 96, 97, 98, 20, 4, 14, 146, 147, 22, 25, 24, 35, 77;

Foglio di mappa n. 242 p.lle: 122, 107, 142, 45, 44, 9, 49, 67, 104, 105, 114, 116, 16, 2, 13, 15, 17, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 69, 86, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 148, 7, 40, 68, 70, 76, 102, 103, 144, 150, 151, 152, 154, 28;

Foglio di mappa n. 243 p.lle: 33, 124, 340, 299, 43, 227, 224, 329, 406, 7, 125, 201, 203, 309, 310, 311, 312, 8, 11, 45, 56, 197, 205, 206, 194, 198, 13, 302, 217, 218, 189, 196, 229, 231, 236, 238, 234, 233, 237, 235, 228, 230, 232, 1, 2, 95, 110, 111, 404, 403, 327, 328, 105, 5, 41, 55, 106, 207, 320, 321, 388, 392, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 419, 421, 390;

Foglio di mappa n. 244 p.lle: 155, 156, 41, 107, 87, 12, 27, 28, 144, 202, 205, 233, 235, 75, 70, 10, 11, 42, 65, 69, 77, 78, 166, 140, 148, 171, 35, 66, 76, 73, 71, 72, 268, 270, 36, 137, 68, 147, 134, 40, 8, 145, 135, 173, 23, 255, 170, 25, 179, 61, 74, 180, 34, 43, 44, 50, 88, 102, 106, 141, 178, 181, 251, 252, 257, 258, 282, 283, 20, 67, 146, 52, 53, 234, 236, 79, 30, 89, 253, 254, 86, 247, 284, 285, 286, 287, 288, 4, 123, 129, 248, 249, 250, 126, 127, 122, 108, 119, 121, 124, 39, 80;

Foglio di mappa n. 245 p.lle: 97, 98, 34, 1, 2, 3, 23;

Foglio di mappa n. 254 p.lle: 18, 34, 46, 13, 8, 22, 5, 6, 9, 26, 39, 40, 27, 41, 42, 28, 31, 21, 51, 58, 11, 14, 19, 17, 89, 91, 3, 4, 7, 56, 1, 30, 100, 23, 12, 32, 38, 57, 33, 37, 96, 94, 10;

Foglio di mappa n. 255 p.lle: 2, 33, . 238, 239, 240, 264.

ART. 3) Nell'azienda faunistico venatoria "Pulce" non è consentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia e non è consentito il ripopolamento di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nonché di Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*).

ART. 4) L'eventuale immissione di conigli selvatici, può essere effettuata esclusivamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio.

ART. 5) Gli eventuali ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati previa autorizzazione della U.O. 3 – Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione Faunistico Venatoria del Servizio per il Territorio di Ragusa ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.

ART. 6) restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione: del D. A. n. 571 del 17/03/1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico venatorie di cui all'art. 25 della L. R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni; del D. A. n. 897 del 12/07/2006 di costituzione, del D. A. n. 1185 del 14/06/2007 di ampliamento e del D. R. S. n. 1083 15/9/2016 di ristrutturazione e rinnovo della concessione che si richiamano e si confermano in ogni loro parte non in contrasto con il presente decreto la cui validità è legata a quella del citato D. R. S. n. 1083 15/9/2016.

ART. 7) L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al D. A. n. 571 del 17/03/1998, agli obblighi assunti, nonché l'inadempienza alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

ART. 8) L'U.O. 3 – Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione Faunistico Venatoria del Servizio per il Territorio di Ragusa, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con Circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2 D.P.R. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito.

ART. 9) L'U.O. 3 – Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione Faunistico Venatoria del Servizio per il Territorio di Ragusa, è incaricata altresì, dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio, a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ad eccezione degli allegati.

Palermo, 31 MAG. 2019

Il Funzionario Direttivo
(*Giuseppe Quilera*)

il Dirigente del Servizio
(*Salvatore Sicali*)